



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 8 del Registro

Oggetto: Costituzione davanti al Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio promosso dal Sig. Muscarella Salvatore. Autorizzazione a resistere/Delega per la rappresentanza in giudizio.

Anno 2010

L'anno duemiladieci addì Ventimola alle ore 16,00 del mese di GENNAIO nel sede del Comune di Cerda, si è riunita la Giunta Comunale

Dott. MENDOLA Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Sindaco
LIBERTI Giuseppe Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Vice Sindaco
LO NERO Andrea Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Assessore
CIVILETTO Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Assessore
CICERO Tatiana	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Assessore

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Mendola Andrea che, assistito dal Segretario generale a scavalco Dott. Pietro Sanfilippo, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000

Si esprime parere favorevole in ordine
Alla regolarità tecnica.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine
Alla regolarità contabile

Addì _____

Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta che precede, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto che è interesse dell'Ente resistere nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, proposto dal Sig. Muscarella Salvatore a seguito di ricorso in opposizione alla cartella di pagamento N. N. 296 2008 00387222 33 relativa alla sanzione amministrativa comminata dal Comando di Polizia Municipale per violazione al Codice della Strada;
- Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella controversia surrichiamata, avvalendosi per la rappresentanza e difesa giudiziale dell'Ente, ex art. 23, comma 4, della L. 689/91, di funzionari appositamente delegati;
- Visto il D.lgs. n. 267/00;
- Viste le norme statutarie dell'Ente ed in particolare le disposizioni vigenti in materia di liti;
- Viste le disposizioni speciali che regolano il procedimento innanzi al Giudice di Pace, a mente delle quali, al convenuto è attribuita la facoltà di costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali, non avendo l'onere della preventiva redazione della comparsa di risposta, né del suo deposito;
- Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visti gli art. 22 e 23, comma 4, della legge 689/1981;

Ad unanimità di voti espressi palesemente,

DELIBERA

1. COSTITUIRSI in giudizio nel contenzioso instaurato dal Sig. Muscarella Salvatore innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese con ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale N. 296 2008 00387222 33 relativa alla sanzione amministrativa comminata dal Comando di Polizia Municipale per violazione al Codice della Strada, recante il pagamento della somma complessiva di €. 439,58;
2. AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, con facoltà di delega ad un funzionario del Corpo di Polizia Municipale, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge;
3. DARSÌ ATTO che il presente deliberando non comporta alcuna spesa a carico dell'erario comunale;

Successivamente la Giunta Municipale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Oggetto: Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Termini Imerese nel procedimento promosso dal Sig. Muscarella Salvatore. Autorizzazione a resistere/Delega per rappresentanza in giudizio

RELAZIONE- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l'Atto di Citazione in rinnovazione ad istanza del Sig. Muscarella Salvatore, datato 18.12.2009, notificato in data 23.12.2009, ed introitato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 24930, con il quale il ricorrente espone in fatto quanto segue:

- di essergli stata notificata una cartella di pagamento contrassegnata dal N. 296 2008 00387222 33, a mezzo della quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €. 439,58, in applicazione della sanzione amministrativa elevata dal Comando di Polizia Municipale per violazione al codice della strada;
- tale cartella faceva riferimento al Verbale di Contestazione N. 15/04 R.G. del 15.01.2004, avverso il quale aveva proposto rituale opposizione nei modi e nei termini di legge;
- avverso la successiva ordinanza –ingiunzione Prot. n. 003010 ESD/2004 aveva altresì proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Montemaggiore Belsito, con ricorso del 09.12.2004;
- il Giudice a quo aveva accolto il ricorso e per l'effetto annullato la suddetta ordinanza con sentenza del 17.03.2005;
- In virtù ed in forza di tale sentenza, nulla aveva a pretendere il Comune di Cerda in ragione della manifesta infondatezza ed illegittimità della cartella impugnata;

Considerato che in dipendenza di tale assunto, il Sig. Muscarella Salvatore, chiede:

- preliminarmente che vanga a disporsi la sospensione dell'atto impugnato;
- nel merito, che venga dichiarata l'inesistenza del credito azionato dal Comune di Cerda, oltre che la nullità e la improduttività della cartella di pagamento N. 296 2008 00387222 33 e di ogni e qualsivoglia ulteriore provvedimento e/o atto alla medesima connesso;
- la condanna del Comune al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario;

Considerato altresì che l'istante ha citato il Comune di Cerda a comparire all'udienza del giorno 09.02.2010, con l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in premessa;

Preso atto del carteggio documentale offerto in produzione dal Comando di Polizia Municipale per le deduzioni a difesa dell'Ente, e nello specifico della relazione illustrativa, in atti, redatta dallo stesso Comandante, nella quale si espongono i fatti e le ragioni addotte al ricorrente, nonché l'iter del contenzioso ricostruito sino al 17.03.2005, data dalla quale in poi il Comandante chiarisce di non avere conoscenza alcuna delle sorti del contenzioso instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Montemaggiore Belsito, di cui peraltro la Prefettura aveva chiesto la dichiarazione di incompetenza territoriale, in quanto competente per territorio era il Giudice di Pace di Termini Imerese, giusta la nota del 17.03.2005 indirizzata per conoscenza alla Polizia Municipale;

Tenuto conto della giurisprudenza in materia di opposizioni a cartelle di pagamento relative ad infrazioni del codice della strada, la quale ha affermato e ribadito che i rimedi processuali in ordine alle dette devono essere esperiti alternativamente ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., dell'art. 22 della 689/91, ovvero

dell'art. 617 c.p.c. in relazione alle eccezioni sollevate, nonché alle posizioni di diritto che si assumono e che si intendono far valere;

Rilevata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del rito, applicato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 22 della L. 689/91;

Ritenuto che sussistono valide ragioni per garantire la tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, ravvisandosi questioni pregiudiziali e di merito contestabili dinanzi all'Autorità adita;

Rilevata altresì la legittimazione passiva del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/91, il quale, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, può avvalersi ex art. 23, comma 4, della richiamata norma, di funzionari appositamente delegati ovvero di un legale esterno per la rappresentanza e la difesa giudiziale dell'Ente;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come recepito dall'ordinamento Regione Sicilia con l.r. n. 30/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE


- Costituirsi nel contenzioso instaurato dal Sig. Muscarella Salvatore dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese con ricorso in opposizione alla cartella di pagamento N. 296 2008 00387222 33 relativa alla sanzione amministrativa comminata dalla Polizia Municipale per violazione al Codice della Strada, recante il pagamento della complessiva somma di €. 439,58;
- Avvalersi della rappresentanza e della difesa giudiziale nel citato procedimento di cui alle modalità disposte dall'art. 23, comma 4, della L. 689/91;
- Dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, stante i termini di fissazione dell'udienza di comparizione previsti per il 09.02.2010.

Cerda li _____

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina La Spesa)



Il Responsabile del Settore
(Vincenzo Tripi)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Mendola Andrea

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Liberti Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Sanfilippo

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo

Comunale Per copia conforme all'originale

Addi _____

Dal
Al n.

al
del Reg. Pubblicazioni

Segretario Comunale

L'Addetto alla pubblicazioni: F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Cerda, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- ✍ Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 29 GEN. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Sanfilippo